

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI STRAMBINO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Rep. n. _____

CONTRATTO DI APPALTO PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE TERRENI E FABBRICATI IMPIANTO EX TIRO A VOLO PER UNA DURATA DI ANNI 10.

CIG. _____

CONCESSIONARIO: “ _____ ”

IMPORTO CONTRATTUALE: Euro _____ esclusa IVA.

L'anno 202__ il giorno ___ del mese di _____ presso l'ufficio segreteria della residenza Comunale, avanti a me _____, Segretario Comunale del Comune di Strambino, ove risiedo per la carica, autorizzato *ope legis* a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo, sono comparsi i signori:

- _____, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Strambino che interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000, e in esecuzione del provvedimento del Sindaco n _____, domiciliata per la carica presso la sede dello stesso Ente in Strambino (TO) piazza Municipio n. 1, di seguito nel presente atto denominata “Amministrazione Aggiudicatrice”,

e

- _____ che quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa: “ _____ ”, Partita IVA

	_____ , domiciliata per la carica presso la sede della stessa impresa in	
	_____ , iscritta _____ che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata per brevità	
	"Concessionario"	
	PREMESSO CHE	
	- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2014 è stato approvato	
	il "Regolamento Usi Civici" per la gestione dei terreni comunali gravati da uso	
	civico;	
	. Con la deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23.04.2024 avente ad	
	oggetto "Atto di indirizzo per la concessione di terreni di proprietà comunale per	
	attività agonistica del tiro a volo. Campo dito in località Ghiaro di Crotte";	
	- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 01.04.2025 è stato approvato	
	il Capitolato speciale rettificato relativo alla concessione in uso e gestione terreni e	
	fabbricati impianto ex tiro a volo per una durata di anni 10;	
	Con determinazione a contrarre del Responsabile area Tecnica Patrimonio del	
	Comune di Strambino n. 143 del 06/05/2025 è stato stabilito di procedere	
	all'affidamento della gestione del tiro a volo del campo sito in Località Ghiaro di	
	Crotte	
	- Con determinazione di indizione gara del Responsabile della Centrale Unica di	
	Committenza consortile Canavese e Valli di Lanzo n. _____ del _____ è stato	
	stabilito di procedere all'affidamento della gestione del tiro a volo del campo sito in	
	Località Ghiaro di Crotte per la durata di anni 10, mediante procedura aperta, di cui	
	all'articolo 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 del D. Lgs.	
	36/2023;	
	è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di cui trattasi alla ditta	

	“_____.” con sede in _____ per un importo, riferito	
	all’intero periodo di vigenza contrattuale, di Euro _____ oltre I.V.A., e così	
	per complessivi Euro _____;	
	- Con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. _____	
	del _____ si è preso atto dell’aggiudicazione del servizio di cui trattasi	
	alla ditta “_____”, per un importo, riferito all’intero periodo di vigenza	
	contrattuale, di Euro _____ oltre I.V.A.;	
	Si stipula e si conviene quanto segue:	
	1) La durata della concessione è convenuta in anni 10, con decorrenza dalla data	
	di sottoscrizione del contratto.	
	2) Non è ammesso rinnovo tacito della concessione;	
	3) Alla scadenza della concessione il fondo dovrà essere restituito al Comune di	
	Strambino senza ulteriore preavviso di licenziamento e gli immobili dovranno	
	essere in perfetto stato, tale da consentirne l’immediata utilizzazione.	
	4) Il canone annuale per la concessione viene stabilito in € 4.543,00	
	(quattromilacinquecentoquarantatre/00), da corrisondersi anticipatamente in unica	
	rata entro il 31 dicembre di ciascun anno. Il canone predetto sarà aggiornato	
	annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi	
	nell’anno precedente, dell’indice di prezzi al consumo per famiglie di operai ed	
	impiegati, come accertato, dall’ISTAT e pubblicato in G.U. ai sensi dell’art. 10,	
	comma 2° della Legge 24.12.1993 n. 537.	
	5) I terreni ed i fabbricati ubicati nelle particelle di cui al presente contratto	
	vengono concessi esclusivamente per la disciplina del tiro a volo. Eventuali spese	
	per la preparazione dell’area a tale uso e le manutenzioni straordinarie sono a totale	

carico del concessionario. In ogni caso, qualora tali lavori modifichino lo stato dei luoghi, il concessionario dovrà acquisire il preventivo benestare del Comune.

6) Il gestore dovrà organizzare la distribuzione degli spazi e dei tempi di utilizzo della struttura per tutti i cittadini e per le associazioni sportive richiedenti, garantendo l'utilizzo del campo di tiro, conformemente alle prescrizioni comunicate da FITAV, il gestore dovrà altresì riservare gratuitamente 10 giornate all'anno a favore del Comune di Strambino per progetti di turismo sportivo o altre iniziative eventualmente programmate dall'Assessorato competente, progetti e iniziative da organizzarsi con la collaborazione del gestore, il quale dovrà mettere a disposizione gratuitamente personale e servizi vari, quali illuminazione, aree, attrezzature, etc...

Ogni utilizzazione degli impianti diversa da quella sportiva dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune. Il Comune, tenendo conto delle esigenze e degli impegni del gestore, si riserva di concedere l'uso dell'impianto sportivo per l'effettuazione di altre manifestazioni esigendo dal gestore la necessaria assistenza.

7) Il concessionario si obbliga a compiere, a propria cura e spese, tutti i lavori necessari a mantenere l'immobile in stato d'uso inclusi quelli di manutenzione straordinaria, con esclusione di quelli derivanti da cedimenti strutturali e/o scaturiti da eventi calamitosi.

8) Si precisa, inoltre, che con la presente scrittura non si vuole dare inizio ad un rapporto di lavoro tra i contraenti e pertanto non vi potranno essere conseguenze post-contrattuali, né potranno essere invocate leggi che regolano i rapporti di lavoro in agricoltura, perché i firmatari dichiarano esplicitamente che non ne sussistono i requisiti di legge. Perciò da tali concessioni non sorgono diritti soggettivi a favore del privato al quale è stato concesso il godimento di tali terre di uso civico, senza che il privato concessionario possa accampare il diritto di ottenere alcuna proroga,

